

medico Risarcimento del danno – causalità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8995 del 06/05/2015

Nesso tra inadempimento e danno lamentato - Incertezza circa l'efficienza concausale di un fattore naturale - Obbligo di integrale risarcimento a carico del contraente inadempiente - Sussistenza - Ridimensionamento del "quantum" secondo criteri equitativi - Esclusione - Fattispecie in tema di responsabilità per attività medico chirurgica. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8995 del 06/05/2015

In materia di responsabilità contrattuale (nella specie, per attività medico-chirurgica), una volta accertato il nesso causale tra l'inadempimento e il danno lamentato, l'incertezza circa l'eventuale efficacia concausale di un fattore naturale non rende ammissibile, sul piano giuridico, l'operatività di un ragionamento probatorio "semplificato" che conduca ad un frazionamento della responsabilità, con conseguente ridimensionamento del "quantum" risarcitorio secondo criteri equitativi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito, in relazione al danno celebrale patito da un neonato, aveva posto l'obbligo risarcitorio interamente a carico della struttura sanitaria in cui egli era stato ricoverato immediatamente dopo il parto - avvenuto in altra struttura - e presso la quale aveva contratto un'infezione polmonare, e ciò sebbene le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio non avessero escluso la possibilità che un contributo concausale al pregiudizio lamentato fosse derivato da una patologia sviluppata in occasione della nascita).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8995 del 06/05/2015